

120 Annullamento del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 120 Annullamento del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 120 Annullamento del concordato

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

**120 Annullamento del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Documenti collegati:

[120 Annullamento del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 138 \(Annullamento del concordato\)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 120 Annullamento del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red Art. 120 Annullamento del concordato 1

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione -
omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31477 del 05/12/2018 \(Rv. 651894
- 01\)](#)

Giudizio di omologazione del concordato preventivo - Udienza fissata anche per l'esame della segnalazione del commissario ex art. 173 l.fall. - Accertamento del compimento di atti di frode - Revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, non seguita dalla dichiarazione di fallimento -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello